



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

Determinazione del Dirigente

N. 51/ 51

di data 16/08/17

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" P.ED. 4624 C.C. TRENTO - PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 1.455.000,00 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 51/28 D.D. 13.06.2017 E FINANZIAMENTO - OPERA 4371

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dato atto che con deliberazione giunta 12.06.2017 n. 109, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera in oggetto datato aprile 2017, dell'importo di euro 1.455.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori a base d'asta	euro 1.233.807,81	
costi della sicurezza	<u>euro 39.356,19</u>	
sommano		euro 1.273.164,00
B) lavori in economia:		
B1 pulizie generali, prove di laboratorio sui materiali	euro 1.500,00	
B2 lavori di precantiera in economia	<u>euro 16.500,00</u>	
sommano		euro 18.000,00
C) lavori da affidare a trattativa privata		
C1 allacciamenti		euro 10.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
D1 imprevisti e arrotondamento i.v.a. compresa	euro 379,60	
D2 spese tecniche D.L. e collaudi (CNPAIA compresa)	euro 18.000,00	
D3 i.v.a. 10% su A+B2	euro 128.966,40	
D4 i.v.a. 22% su B1+C+D2	<u>euro 6.490,00</u>	
sommano		<u>euro 153.836,00</u>
totale		euro 1.455.000,00

rinviamo a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della spesa nonché l'individuazione delle modalità degli affidamenti;

richiamata la propria determinazione 13.06.2017 n. 51/28 con la quale il progetto è stato finanziato per l'importo di euro 1.455.000,00, dando atto che con deliberazione della Giunta provinciale 24.06.2016 n. 1080 l'intervento in argomento è stato ammesso a finanziamento per la spesa giudicata ammissibile di complessivi euro 1.401.499,84, con un contributo di euro 1.261.349,86 pari al 90% della spesa ammessa e che contestualmente è stato fissato al 24.06.2017 il termine per la presentazione della documentazione della concessione del contributo ;

atteso che con nota 15.06.2017 prot. n. 140180 e nota integrativa 27.06.2017 prot. n. 149675 il Servizio Risorse finanziarie ha trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento- Servizio

pagina 1/6

Autonome Locali la documentazione per la concessione del contributo in oggetto;

preso atto che con determinazione 05.07.2017 n. 204, trasmessa al Comune di Trento con nota del 9 agosto 2017 protocollo 183780, il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento:

- ha rideterminato la spesa ammissibile per l'opera in parola ad euro 1.390.000,00 e che il contributo a carico del bilancio provinciale è di euro 1.251.000,00, pari ad una percentuale di contribuzione del 90%;
- ha concesso per l'intervento in argomento un contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale, di euro 1.251.000,00, la cui rata decennale – calcolata al tasso del 1,5% - ammonta ad euro 135.651,16;

ritenuto pertanto necessario annullare la propria determinazione n. 51/28 d.d. 13.06.2017 per dar conto della rideterminazione della spesa ammissibile operata da parte della Provincia e della conseguente rideterminazione del contributo;

atteso che la legge finanziaria provinciale 2015, L.p. 30.12.2014 n. 14, come modificata dall'art. 28, comma 18 della L.p. 29.12.2016 n. 19, dispone all'art. 43: "1. Fino al 30 giugno 2017, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente; 2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore della presente legge.";

posto che in attuazione dell'art. 43 della L.p. 30.12.2014 n. 14 si realizza una minore spesa di euro 110.000,00 rispetto all'importo stanziato in bilancio; detto importo è previsto per la realizzazione di opere aggiuntive nell'ambito del medesimo intervento, consistenti nella realizzazione di 2 nuovi allacciamenti e collettori dei sottoservizi di acque nere, al fine di rendere più agevole la manutenzione;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. ed dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, considerato che il progetto richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza al fine di poter essere fruibile a fine lavori. Non si riscontrano inoltre elementi di convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario in caso di suddivisione in lavori sequenziali. Non si ritiene quindi possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

atteso che con deliberazione giunta 21.11.2011 n. 264 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dell'opera per l'importo di euro 1.500.000,00, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui al Fondo Unico Territoriale;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale 24.06.2016 n. 1080 l'intervento in argomento è stato ammesso a finanziamento per la spesa giudicata ammissibile di complessivi euro 1.401.499,84, con un contributo di euro 1.261.349,86 pari al 90% della spesa ammessa; contestualmente è stato fissato al 24.06.2017 il termine per la presentazione della documentazione della concessione del contributo ;

preso atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento 05.07.2017 n. 204:

- ha rideterminato la spesa ammissibile per l'opera in parola ad euro 1.390.000,00 e che il contributo a carico del bilancio provinciale è di euro 1.251.000,00, pari ad una percentuale di contribuzione del 90%;
- ha concesso per l'intervento in argomento un contributo di euro 1.251.000,00, la cui rata decennale – calcolata al tasso del 1,5% - ammonta ad euro 135.651,16;

richiamata la determinazione 31.08.2016 n. 51/42 del dirigente del Servizio Edilizia pubblica, con la quale è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici

interni al Servizio e da professionisti esterni (contratto n. 27764 d.d. 19.10.2016) a cui sono stati affidati:

- il coordinamento per la sicurezza progettuale, la progettazione definitiva ed esecutiva edile (quota parte 30%), la progettazione della parte antincendio, verso il corrispettivo di euro 22.270,25 (oneri compresi);
- la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, verso la corresponsione dell'importo di euro 18.970,30 (oneri compresi);

per il complessivo importo di euro 41.240,55;

atteso quanto sopra per i lavori principali (voce A), il quadro economico prevede la voce B) lavori in economia, a cui corrisponde specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento dei contratti;

vista al riguardo la propria relazione scorpori d.d. 30.05.2017 da cui si rileva l'opportunità di scorporare i lavori sopra richiamati in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con tempistica diversa da quella delle opere principali;

richiamato inoltre l'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 e s.m., recante disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici, che al comma 3 dispone "Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.";

posto che, ricadendo l'affidamento dei lavori principali, di cui alla voce A) del quadro economico, nella fattispecie di cui all'art. 18 sopra richiamato, lo scrivente Servizio, in data 02.05.2017 prot. n. 98913, ha fatto richiesta all'APAC di svolgere le funzioni di stazione appaltante per gli stessi;

vista la documentazione di seguito indicata che viene allegata quale parte integrante del presente provvedimento:

- allegato A): modulo contenente le caratteristiche principali dell'opera;
 - allegato B): schema di lettera di invito (di cui al punto 1 lettera b) della determinazione del dirigente APAC 09.10.2013 n. 9 allegato b), integrato con gli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d'appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera;
- ritenuto pertanto di affidare:

- i lavori di cui alla voce A), per l'importo di euro 1.273.164,00 (i.v.a. esclusa), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 della L.p. 26/1993 e s.m. e dell'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il contratto in forma pubblico-amministrativa.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Dello svolgimento della procedura per l'affidamento di detti lavori viene incaricata l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, autorizzando contestualmente l'apporto di modificazioni o integrazioni dettate dalla eventuale normativa sopravvenuta.

- i lavori di cui alle voci B1), per l'importo di euro 1.500,00 (i.v.a. esclusa) e B2), per l'importo di euro 16.500,00 (i.v.a. esclusa), in economia per cottimi, ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., mediante scambio di corrispondenza.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

- i lavori di cui alla voce C1), per euro 10.000,00 (i.v.a. esclusa), a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto dalla controparte, autorizzandone, qualora necessario, il pagamento anticipato;

dato atto inoltre che il Servizio ha attestato l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 20.12.2016 n. 197, nel bilancio 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare 20.12.2016 n. 198;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 197, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 198, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 246, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019 e successive variazioni;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 02.12.2015 n. 123;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e la L.p. 02.08.2017 n.9;
- il Decreto sindacale di data 19.12.2016 prot. n. 279167 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria d.d. 31.05.2017 prot. n. 127781;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 246, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017 - 2019, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di annullare, per la motivazione citata, la propria determinazione 51/28 d.d. 13.06.2017;
2. di dare atto che con propria deliberazione giuntalesca 2.06.2017 n. 109 è stato approvato il progetto esecutivo per "ampliamento scuola primaria A. Schmid - p.ed. 4624 c.c. Trento", datato aprile 2017, per l'importo di euro 1.455.000,00;
3. di dare atto che l'importo di progetto è determinato in applicazione dell'art. 43 della L.p. 30.12.2014 n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015);
4. di prendere atto della nota 28.03.2017 prot. n. 177791 dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, con cui l'Agenzia garantisce lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per l'opera in argomento;
5. di incaricare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 39 bis della L.p. 3/2006 e dell'art. 18 della L.p. 15.05.2013 n. 9 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di svolgere la funzione di "stazione appaltante" per i lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico;
6. di approvare, quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, il documento recante "caratteristiche principali dell'opera" e lo schema di lettera di invito, rispettivamente allegati sub A) e B);
7. di procedere all'affidamento dei lavori di cui alle voci B1, B2 e C) secondo quanto precisato in premessa;
8. di dare atto che con determinazione 05.07.2017 n. 204 il Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento:
 - ha rideterminato la spesa ammissibile per l'opera in parola ad euro 1.390.000,00 e che il contributo a carico del bilancio provinciale è di euro 1.251.000,00, pari ad una percentuale di contribuzione del 90%;
 - ha concesso per l'intervento in argomento un contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale, di euro 1.251.000,00, la cui rata decennale – calcolata al tasso del 1,5% - ammonta ad euro 135.651,16;
9. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in narrativa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
10. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi

- dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
 12. di prenotare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
 13. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61E16000120004.

Allegati in formato elettronico
ALLEGATO A - B

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 16/08/17



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

Determinazione del Dirigente	
N. 51/ 51	di data 16/08/17

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" P.ED. 4624 C.C. TRENTO - PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 1.455.000,00 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 51/28 D.D. 13.06.2017 E FINANZIAMENTO - OPERA 4371

Servizio Risorse Finanziarie

E / S	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Descrizione	Impegno / Accert.
U	2017	04022.02.07067	U.2.02.01.09.003	1804		437117	204.000,00	OPERA 4371 - FINANZIAMENTO OPERA totale euro 1.455.000,00 (acconto)	17108 (886542)
U	2017	04022.02.07067	U.2.02.01.09.001	1804		437117	1.251.000,00	OPERA 4371 - FINANZIAMENTO OPERA totale euro 1.455.000,00 (saldo)	17386 (898797)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 agosto 2017